



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale

Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di LECCE

Ufficio di Segreteria per la Conciliazione

AL Dirigente del Liceo Scientifico "Vanini

CASARANO(LE)

Al sito Web dell'Ufficio VI

A.T. di Lecce

Si comunica, ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. del Comparto Scuola, l'avvenuto deposito presso questo Ufficio di Segreteria della seguente istanza di tentativo facoltativo di conciliazione :

<i>PROPONENTE</i>	<i>ORDINE DI SCUOLA</i>	<i>OGGETTO</i>
Congedo Antonio	Personale docente	Mancata proroga contratto a t.d. al 31 Agosto

L'Amministrazione convenuta : Liceo Scientifico "Vanini" avrà cura di depositare entro quindici giorni le proprie osservazioni presso quest'Ufficio di segreteria

Eventuali terzi controinteressati potranno, entro **DIECI GIORNI** dalla pubblicazione, far pervenire le proprie osservazioni presso questo Ufficio di Segreteria.

Lecce, 14 febbraio 2017

Il Dirigente
(Vincenzo NICOLI')

STUDIO LEGALE avvocato PIETRO VIOLA

73024 MAGLIE (Lecce) VIA MALTA, 18 * TEL/FAX 0836 427442


MOBILE 338 3745274 P.E.C. viola.pietro@ordavvle.legalmail.it E-MAIL violapietro.it@tiscali.it

Doc. ricevuto

864



All'Ufficio del Contenzioso del MIUR
Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
All'Ufficio di segreteria per la conciliazione
Presso A.T. di Lecce
Via Cicolella, 11
73100 LECCE



OGGETTO: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007

Formulo la presente in nome e per conto del prof. **CONGEDO Antonio**

[REDACTED] il quale sottoscrive la

presente per adesione, rato e conferma, per richiedere quanto segue.

Il prof. Congedo, in data 13/12/2015, previa regolare assunzione quale supplente su cattedra di potenziamento nella classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), prendeva servizio presso la sede didattica del Liceo Scientifico "Vanini" di Casarano (Le).

La prestazione prevedeva il termine del 30/06/2016.

Con nota n. 00067750 del 04/07/2016, il MIUR ha contemplato la possibilità di prorogare al 31/08/2016, in particolare per quanto riferibile alle cattedre di potenziamento, le supplenze su posti vacanti o per i quali vi fosse stato differimento della presa in servizio da parte del titolare al 01/09/2016.

Ricadendo nella previsione ministeriale, siccome docente su cattedra di potenziamento già assegnata ad altro insegnante titolare che aveva richiesto il differimento al 01/09/2016, il mio assistito, con raccomandata a.r. del 12/07/2016 richiedeva al Liceo Scientifico "Vanini" la proroga del proprio contratto di lavoro fino alla data del 31/08/2016.

Sta di fatto che con nota Prot. n. 3349/FP del 25/07/2016, l'istituto scolastico negava al prof. Congedo l'invocato diritto con motivazione *contra legem* e pretestuosa (il docente non sarebbe titolare di classe di concorso utile a svolgere i corsi di recupero presso la scuola ed altre motivazioni del tutto prive di fondamento giuridico).

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria in data 15/11/2016, il mio rappresentato domandava al Tribunale di Lecce, Giudice del Lavoro, il riconoscimento dei suoi diritti, per come innanzi argomentati, oltre al risarcimento del danno pari ad euro 3.747,52 a titolo di emolumenti non corrisposti, compresi gli oneri previdenziali.

La causa sarà trattata all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 15/11/2017.

Tutto ciò premesso, in nome e per conto del prof. Congedo Antonio, chiedo, ai sensi dell'art. 135 del CCNL del 29/11/2007 disporre il tentativo di conciliazione, così come previsto nelle controversie individuali di lavoro dall'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall'art. 31 della L. 04/11/2010 n. 183, al fine di riconoscere al mio assistito il diritto alla prosecuzione nel contratto su posto di potenziamento presso il Liceo Scientifico "Vanini" di Casarano, nelle discipline giuridiche ed economiche, per il periodo 01/07/2016 - 31/08/2016, relativamente al quale vi è stato differimento da parte del titolare di cattedra, oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 3.747,52 a titolo di due mensilità lorde e quota previdenziale.

Ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura s'indica l'indirizzo di P.E.C.: viola.pietro@ordavvle.legalmail.it.

Distinti saluti.

Maglie (Le) lì, 08 febbraio 2017

[Handwritten signature]

Avv. Pietro Viola
[Handwritten signature]